

**RAPPORTO**  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'iniziativa parlamentare del Gruppo socialista  
in materia elettorale

(del 19 dicembre 1950)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

L'iniziativa parlamentare del Gruppo socialista — trasmessaci da codesto Gran Consiglio con suo ufficio 1. dicembre 1950 per esame — tendente a modificare taluni articoli della legge di applicazione della riforma costituzionale 10 ottobre e 13 novembre 1934 concernente la nomina del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato del 17 dicembre 1934, e intesa a combattere la corruzione elettorale, presenta, nel suo complesso, una profonda riforma della vigente legislazione in materia.

Il testo proposto prevede, in particolare, l'abolizione della distribuzione delle schede al domicilio di ogni elettore, della fornitura a gruppi e a privati, per sostituirla mediante la distribuzione delle schede direttamente dall'ufficio elettorale; l'istituzione di uffici di spoglio appositi fissati di volta in volta dal Consiglio di Stato; la trasmissione delle schede dagli uffici elettorali agli uffici di spoglio così designati.

Senza volere entrare a fondo nel merito di questo progetto, che apporta talune soluzioni già affacciate durante la discussione granconsigliare su due delle leggi che formano il progettato Codice elettorale, soluzioni che sono già state oggetto di aspra discussione e qua e là combattute (si vedano in particolare i verbali G. C. sedute 6 e 7 marzo 1950), il Consiglio di Stato non può tralasciare dal far rilevare come l'iniziativa in esame comporti un metodo di voto sconosciuto dalle vigenti disposizioni in materia e quindi difficoltà di ordine tecnico e pratico facilmente identificabili e sicuramente insuperabili in un breve lasso di tempo.

Da un esame seppur sommario delle proposte modifiche, si rileva infatti come si giungerebbe, oltre all'appesantire l'intero svolgimento per così dire tecnico dell'elezione, a creare le conseguenti necessità — per non citarne che alcune — *di un aumento degli uffici e in particolare delle cabine elettorali, dell'elaborazione di progetti di schede, di allestimento delle urne, di variazione nelle ore di voto ecc.*; conseguenze, queste, la cui soluzione non è prevista in nessuna parte dei vigenti disposti di legge sull'esercizio del diritto di voto e che, pure ammettendone per denegata ipotesi la possibile codificazione in una affrettata regolamentazione speciale, si urterebbero all'impossibilità della loro materiale attuazione, se si pensa che ci troviamo a distanza di un mese e mezzo all'incirca dalle elezioni cantonali.

A tali difficoltà si aggiungono, a giudizio di questo Consiglio di Stato, *quelle molteplici e certamente più gravi che presenterebbe l'affrettata « introduzione » degli elettori in un sistema di voto totalmente nuovo alla vigilia del rinnovo dei poteri* e che potrebbero causare, per non por mente che ad alcune conseguenze di ordine psicologico di una intempestiva e radicale riforma, un possibile assenteismo generale dalle urne e uno squilibrio nei risultati delle elezioni stesse, di cui non è possibile valutare in pieno la gravità.

Questo Consiglio di Stato, in seguito alla situazione costituzionale e giuridica creatasi attorno all'art. 27 bis della legge sull'esercizio dei diritti politici adottata da codesto Gran Consiglio nella tornata del 17 aprile 1950, aveva in-

formato in via ufficiosa gli organi direttivi dei partiti e ne aveva convocato i rappresentanti alla conferenza che ebbe luogo il 24 maggio 1950.

Già allora questo Consiglio aveva espresso i suoi dubbi a sapere se nello spazio di tempo compreso tra l'ottobre e il dicembre di quest'anno, sarebbe stato possibile elaborare i regolamenti di applicazione delle nuove leggi elettorali adottate; e più ancora se sarebbe stato possibile elaborare le occorrenti istruzioni agli uffici elettorali, verificare i requisiti delle cabine, *prescindere dalla considerazione di ordine generale che una legge in materia elettorale non dovrebbe venire varata alla vigilia delle elezioni, ma in un momento in cui le ragioni oggettive che possono giustificarla non siano sopraffatte dalle passioni e dagli interessi di parte e forse anche da quelli personali* (messaggio 20 luglio 1950 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la pubblicazione del Codice elettorale).

In tale occasione tutti i gruppi erano stati concordi nel riconoscere che l'esame del complesso problema della riforma delle leggi elettorali *doveva essere aggiornato fin dopo l'inizio della nuova legislatura*, onde permettere al Consiglio di Stato di riprendere in esame tutta la materia per le soluzioni che si sarebbero ritenute convenienti.

A non averne dubbio, le argomentazioni di allora vanno tenute in considerazione a fortiori oggi: aggravate dal fatto palese che, oltre alle considerazioni espresse più in alto, il fatale accavallarsi per ragioni di tempo dei termini di presentazione delle liste con quello di referendum (data per ipotesi l'adozione del progetto proposto), lo scadere di quest'ultimo pochi giorni prima delle elezioni (data ancora, per assurdo, l'ipotesi che esso sia realizzabile), oltre al procurare all'elettore quel senso di scetticismo e di giustificata sfiducia nella « bontà » di un sistema, sarebbero la causa di sicuro e irreparabile disordine in tutte le operazioni preliminari e nelle elezioni stesse.

Ricordiamo infine al Gran Consiglio la domanda di iniziativa popolare per la modifica della legge sulle nomine politiche presentata l'8 settembre 1950 dai rappresentanti della Gioventù socialista e dai Giovani conservatori: per cui è palese che per ragioni di praticità, di uniformità, e per il vantaggio che può rappresentare il confronto di soluzioni diverse, tutta la materia e i problemi posti dalle iniziative abbiano ad essere esaminati *assieme e nel complesso*.

Concludendo, siamo dell'avviso che l'esame e la discussione su tutta la materia pertinente alla riforma elettorale, e quindi l'iniziativa onde trattasi, debbano essere rinviati, per i cennati motivi, fin dopo l'inizio della nuova legislatura, ed esprimiamo nel contempo la nostra certezza che il Gran Consiglio sarà per accettare le nostre stesse conclusioni.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Galli*

Il Cons. Segr. di Stato:  
*Bernasconi*